

Lega Societa' di Pallacanestro Serie A
REGOLAMENTO ESECUTIVO
(Aggiornato al 31 Gennaio 2011)

1. Scopi e attivita' della Lega

1.1. La Lega Societa' di Pallacanestro - Serie A (d'ora innanzi: "Lega") ha gli scopi di coordinare, indirizzare e sviluppare l'attivita' sportiva delle societa' associate e di programmare, gestire e promuovere il campionato e gli eventi da essa organizzati, in conformita' ai principi dello Statuto della FIP.

1.2. La Lega stabilisce autonomamente la propria regolamentazione, nell'ambito dei principi ed indirizzi del CONI e della FIP.

1.3. La Lega puo' svolgere tutte le attivita' utili a perseguire i propri scopi statutari. In particolare la Lega:

- organizza l'attivita' agonistica collettiva delle societa' associate;
- rappresenta le societa' associate nei rapporti collettivi con la FIP e con le altre Leghe nazionali, la Unione delle Leghe Europee di Basketball (ULEB), la National Basketball Association (NBA) e le altre associazioni o Leghe straniere e internazionali;
- rappresenta le societa' associate nei rapporti con le associazioni rappresentative degli sportivi professionisti nella stipula degli accordi collettivi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti - tipo;
- promuove, organizza, patrocina e favorisce lo svolgimento di corsi, seminari o stages per la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale e del personale delle societa' associate;
- esercita il potere disciplinare e sanzionatorio nei confronti delle societa' associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della Lega, o da qualsiasi accordo concluso dalla Lega con terzi;
- puo' gestire e sfruttare anche economicamente testate giornalistiche e siti Internet, o analoghi mezzi di comunicazione consentiti dalla tecnologia nel tempo esistente, di divulgazione e informazione relativamente al campionato ed alle altre competizioni da essa organizzate, senza ingerenza nelle analoghe iniziative assunte dalle societa' associate;
- puo' gestire e sfruttare anche economicamente eventuali propri diritti di immagine, radiotelevisivi, elettronici e promopubblicitari, senza ingerenza nelle analoghe iniziative assunte dalle societa' associate, nonche' eventuali marchi di Lega;
- esercita tutte le competenze e attribuzioni proprie o assegnate dalle societa' associate, nonche' tutte le attivita' strumentali alle attivita' sopra elencate.

2. Condizioni di ammissione e di permanenza nella Lega

2.1. Costituisce condizione tassativa di ammissione o, se del caso, di permanenza nella Lega il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) forma giuridica di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata;
- b) statuto conforme alla legge n. 91 del 1981, nel quale siano stabiliti: la chiusura dell'esercizio sociale al 30 giugno; il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni della Lega; il rispetto delle decisioni degli organi di giustizia e degli eventuali collegi arbitrali previsti dallo Statuto e dai regolamenti della Lega; il rispetto degli accordi assunti con le altre societa' associate; l'assoggettamento al potere disciplinare e sanzionatorio della Lega, ivi compreso quello di escutere le garanzie rilasciate dalla societa';
- c) indicazione di tutti i soci, con specificazione della relativa quota di partecipazione, nonche' dei soggetti che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- d) indicazione del legale rappresentante, degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori della societa';

e) versamento della quota di ingresso e della quota associativa annuale determinate dall'Assemblea; La quota d'ingresso per le Società neopromosse viene fissata entro il 30 novembre di ciascun anno per valere a partire dall'anno sportivo successivo, tenendo conto che:

- eventuali incrementi di tale quota verranno ragionevolmente commisurati al flusso previsionale di ritorni economici che i club partecipanti al Campionato di Serie A potranno conseguire per effetto delle attività intermedie da eventuali società controllate o collegate alla Lega e in ragione eventualmente di indici quali servizi, benefici, ritorni diretti e indiretti, anche di varia natura di cui i club potranno avvalersi per effetto della partecipazione al Campionato di Serie A;

- eventuali incrementi di detta quota dovranno essere adottati sulla base di criteri obiettivamente valutabili e nel rispetto, tra gli altri, del principio di salvaguardia del merito sportivo, del principio di proporzionalità e di quello di progressione.

f) fideiussione bancaria a prima richiesta in favore della Lega, dell'importo stabilito dall'Assemblea, rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della società a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della Lega.

Tale fideiussione deve avere validità per un anno sportivo e scadenza non anteriore al quindicesimo giorno successivo al termine di tale anno; in caso di escussione anche parziale, deve essere reintegrata entro il termine perentorio di venti giorni;

g) Disponibilità di un impianto di gioco conforme alle prescrizioni tecniche e di sicurezza stabilite dalla Lega ed avente la capienza minima inderogabile determinata dall'Assemblea.

2.2 Costituisce inoltre condizione tassativa di permanenza nella Lega il rispetto del seguente ulteriore requisito:

a) ammontare globale dei compensi corrisposti in denaro per la singola stagione per i giocatori, anche in prova, e tecnici della prima squadra, inclusi tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico delle società come da contratti depositati obbligatoriamente in Lega, di importo non inferiore all'85% dell'importo minimo di spesa determinati dall'Assemblea in base alla vigente normativa su parametri economici e finanziari. Si considerano unicamente i compensi derivanti dai contratti di lavoro sportivo professionistico depositati a norma di legge.

Ai fini del raggiungimento del suddetto importo minimo di spesa le società possono tenere conto:

a) dei compensi provvigionali corrisposti agli agenti o procuratori dei giocatori o tecnici, nella misura forfettaria del 5% sul compenso lordo complessivo risultante dai contratti depositati in Lega per la singola stagione;

b) di un importo forfettario del 5% a titolo di IRAP ricavabile sulla base dell'ammontare globale dei compensi corrisposti in denaro per la singola stagione, così come individuati e determinati nel precedente punto 2.2. a) primo comma.

L'importo di cui al primo comma può essere ridotto nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea in caso di partecipazione ad un determinato numero di campionati giovanili.

Quale condizione per poter beneficiare della riduzione degli importi così come determinata dall'assemblea si conferma l'obbligo di disputare tre dei seguenti campionati: Under 21, Under 19, Under 17, Under 15, Under 14 e Under 13.

2.3 L'Assemblea determina le date, con riferimento alle quali deve essere verificato il possesso dei requisiti suddetti.

2.4 In ogni caso di perdita della qualità di associato le quote di ingresso non sono ripetibili e rimangono definitivamente acquisite al fondo comune di cui all'articolo 17 dello Statuto.

2.5 Per quanto concerne la posizione della società eventualmente retrocessa e poi riammessa (c.d. ripescata) a partecipare al Campionato, questa sarà tenuta a corrispondere un importo pari al 50% della quota d'ingresso sopra determinata.

3. Istanza di ammissione e di permanenza

3.1. Ciascuna società promossa dal campionato immediatamente inferiore, che intenda essere ammesse alla Lega e al relativo campionato della stagione successiva, deve presentare a proprie

spese alla Lega entro il termine perentorio annualmente stabilito dall'Assemblea la seguente documentazione, tutta sottoscritta dal legale rappresentante della società':

a) istanza di ammissione, conforme al modello predisposto dalla Lega, sottoscritta anche dal soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in cui la società' istante:

- assevera l'autenticità' e la rispondenza al vero di tutte le informazioni e i documenti forniti alla Lega;

- fornisce, mediante la compilazione ed allegazione dell'apposito formulario predisposto dalla Lega, le indicazioni relative ai soci ed ai soggetti che esercitano il controllo;

- si impegna a mantenere nel corso della stagione sportiva tutte le condizioni e i requisiti presenti all'atto dell'istanza;

- dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste nello Statuto e nei regolamenti e decisioni della Lega;

- dichiara la espressa ed incondizionata accettazione delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni della Lega;

- trascrive e accetta specificamente per iscritto le clausole arbitrali di cui agli articoli 21 e 22 dello Statuto;

b) copia autentica dell'atto costitutivo, o dell'atto di trasformazione in società' di capitali o dell'atto di fusione, e dello statuto sociale;

c) copia autentica dell'estratto aggiornato del libro dei soci;

d) certificato del registro delle imprese competente per territorio, aggiornato almeno al 30 aprile dell'esercizio in corso, da cui risulti il capitale sociale versato, la composizione di tutti gli organi sociali nonché' i poteri di rappresentanza e di firma; ovvero relativa autocertificazione a norma dei legge;

e) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, nonché', se più' recenti, l'eventuale situazione patrimoniale di trasformazione o di fusione, con relativi allegati;

f) attestazione bancaria della effettuazione del versamento della quota di ingresso e della quota associativa annuale con valuta fissa al beneficiario entro il termine perentorio di iscrizione stabilito annualmente dall'Assemblea;

g) originale della fideiussione bancaria a prima richiesta;

h) deposito dello specimen della firma di tutti i procuratori della società';

i) dichiarazione del soggetto o ente proprietario o gestore dell'impianto sportivo, che ne attesti la disponibilità' per almeno la successiva stagione; la capienza minima e' di almeno 3500 posti a sedere;

j) Certificazione rilasciata dal Sindaco o dall'ufficio comunale competente, attestante la capienza e l'agibilità' dell'impianto di gioco in conformità' alle vigenti norme di legge; Il Presidente può' avvalersi di consulenti tecnici per verificare il rispetto delle norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Lega;

k) Modulo omologazione campo debitamente compilato, sottoscritto dal legale rappresentante della società';

l) documentazione FIP attestante l'affiliazione ad essa e il titolo sportivo detenuto o acquisito;

m) copia del verbale d'assemblea comprovante i poteri di rappresentanza e di firma della società'.

3.2. Ciascuna società' associata non retrocessa, che intenda permanere nella Lega e nel relativo campionato della stagione successiva, deve presentare a proprie spese alla Lega entro il termine perentorio annualmente stabilito dall'Assemblea la seguente documentazione, tutta sottoscritta dal legale rappresentante della società':

a) istanza di permanenza, conforme al modello predisposto dalla Lega, sottoscritta anche dal soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in cui la società' istante:

- conferma la persistenza di tutte le condizioni e requisiti di partecipazione alla Lega ed assevera l'autenticità' e la rispondenza al vero di tutte le informazioni e i documenti forniti alla Lega;

- conferma la espressa ed incondizionata accettazione delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni della Lega;

- conferma la specifica accettazione le clausole arbitrali di cui agli articoli 21 e 22 dello Statuto;

b) copia autentica dell'estratto aggiornato del libro dei soci;

c) certificato del registro delle imprese competente per territorio, aggiornato almeno al 30 aprile dell'esercizio in corso, da cui risulti il capitale sociale versato, la composizione di tutti gli organi sociali nonche' i poteri di rappresentanza e di firma; ovvero relativa autocertificazione a norma dei legge;

d) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, nonche', se piu' recenti, l'eventuale situazione patrimoniale di trasformazione o di fusione, con relativi allegati;

e) attestazione bancaria della effettuazione del versamento della quota associativa annuale con valuta fissa al beneficiario entro il termine perentorio di iscrizione stabilito annualmente dall'Assemblea;

f) originale della fideiussione bancaria a prima richiesta;

g) dichiarazione del soggetto o ente proprietario o gestore dell'impianto sportivo, che ne attesti la disponibilita' per almeno la successiva stagione; la capienza minima e' di almeno 3500 posti a sedere;

h) Certificazione rilasciata dal Sindaco o dall'ufficio comunale competente, attestante la capienza e l'agibilita' dell'impianto di gioco in conformita' alle vigenti norme di legge; Il Presidente puo' avvalersi di consulenti tecnici per verificare il rispetto delle norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Lega;

i) Autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della societa' attestante mancanza di variazioni nell'impianto di gioco rispetto alla stagione sportiva precedente;

j) deposito dello specimen della firma di tutti i procuratori della societa';

k) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in conformita' al modello predisposto dalla Lega, attestante l'ammontare dei compensi corrisposti in denaro per la stagione appena conclusa per i giocatori, anche in prova, e tecnici della prima squadra, inclusi tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico della societa', secondo quanto stabilito nella vigente normativa sui "parametri economici e finanziari".

l) copia del verbale d'assemblea comprovante i poteri di rappresentanza e di firma della societa'.

3.3. Il Presidente, esaminate senza indugio le istanze di ammissione e di permanenza con la relativa documentazione, e verificato il rispetto di tutti i termini, le condizioni ed i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento, ammette o conferma in via provvisoria la partecipazione delle societa' istanti alla Lega, fatta salva la deliberazione di ratifica dell'Assemblea nella sua prima successiva riunione. Tutti gli atti compiuti da una societa' in regime di partecipazione provvisoria a norma del comma precedente sono compiuti a suo rischio e, in caso di rigetto da parte dell'Assemblea della istanza di ammissione o di permanenza, sono privi di efficacia rispetto alla Lega e alle altre societa' associate.

3.4. Entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e della relativa documentazione, il Presidente, se riscontra il mancato rispetto di termini, condizioni e requisiti previsti, o la non rispondenza al vero di dati, documenti o informazioni forniti dalla societa', deve intimare a mezzo r.r. alla societa' stessa di regolarizzare la sua posizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Se la societa' non provvede a quanto richiesto entro il predetto termine, il Presidente dichiara con effetto immediato la non ammissione ovvero l'esclusione della societa' interessata, fatta salva la deliberazione di ratifica dell'Assemblea nella sua prima successiva riunione.

3.4. In caso di mancata ammissione alla Lega, viene restituita alla societa' istante tutta la documentazione depositata nonche' la quota associativa eventualmente versata; le spese sostenute per la presentazione dell'istanza, con la relativa documentazione, e per il rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti restano in ogni caso a carico della societa' istante.

3.5. Le società le quali, pur detenendo o avendo acquisito il titolo sportivo per partecipare al campionato organizzato dalla Lega, non rispettano entro i termini stabiliti le condizioni, i requisiti e le richieste di documentazione di cui al presente Regolamento, non sono ammesse o vengono escluse dalla Lega. La mancata ammissione od esclusione sono definitive decorsi trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento alla società interessata.

4. Obblighi degli associati

4.1. Per effetto dell'ammissione e della partecipazione alla Lega, le società associate devono:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni della Lega, dei suoi organi e degli eventuali collegi arbitrali, nonché tutti gli obblighi derivanti;
- b) rispettare gli obblighi assunti nei confronti delle altre società associate e degli sportivi professionisti;
- c) evitare qualsiasi comportamento di propri dirigenti, tecnici, giocatori, collaboratori o dipendenti che possa arrecare discredito o pregiudizio alla FIP, alla Lega, al campionato o ad altre società associate;
- d) adoperarsi per evitare qualsiasi comportamento di propri sostenitori che possa arrecare discredito o pregiudizio alla FIP, alla Lega, al campionato o ad altre società associate;
- e) rispettare, per quanto di propria spettanza, gli accordi intervenuti tra la Lega e terzi e comunque collaborare al loro buon esito;
- f) sottoporsi ai controlli ed alle verifiche disposte dalla Lega e prestare leale collaborazione agli incaricati della Lega;
- g) comunicare alla Lega entro trenta giorni dalla loro conoscenza:
 - ogni modifica statutaria;
 - la nomina di nuovi amministratori e procuratori o la modifica dei relativi poteri;
 - la trasformazione, fusione, scissione o qualsiasi altra vicenda societaria;
 - qualsiasi atto inter vivos di disposizione di quote di partecipazione al capitale sociale della società associata;
 - qualsiasi atto di costituzione di pegno o usufrutto sulle azioni societarie;
 - qualsiasi controversia della società con terzi, che possa pregiudicare la consistenza patrimoniale della società stessa;
 - nomina di nuovi Componenti del Collegio Sindacale;
- h) inviare in Lega entro tre giorni dalla disputa di ogni incontro i bordero' relativi alle gare di Campionato, della Coppa Italia.
- i) dichiarazione di intenti rivolta alla Lega dell'utilizzo e trattamento dei dati personali che potranno essere trattati per fini istituzionali.

4.2 Il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni della Lega, e di tutti gli obblighi e prescrizioni che ne derivano, sono valutati secondo i principi della correttezza e buona fede.

5. Il Direttore Generale della Lega

5.1. L'Assemblea può nominare un eventuale Direttore Generale, con le modalità e maggioranze stabilite nello Statuto; con le stesse modalità può in ogni momento revocarlo.

5.2. Il Direttore Generale collabora con il Presidente nella conduzione della Lega ed in particolare:

- imposta, coordina e controlla tutte le attività della Lega attuando le direttive che gli pervengono dal Presidente;
- stabilisce i programmi di lavoro e ne segue gli sviluppi ed il necessario coordinamento;
- amministra, con il controllo e sotto la guida del Presidente, le disponibilità economiche della Lega;
- rappresenta la Lega nelle assemblee delle società partecipate dalla Lega;
- dirige il personale;

- su delega generale o speciale del Presidente, puo' inoltre esercitare tutti i poteri che per Statuto o regolamento competono al Presidente stesso, salvi i poteri che per legge non siano delegabili.

5.3. In caso di dimissioni, revoca od impedimento definitivo del Direttore Generale, il Presidente, convoca entro trenta giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Direttore Generale.

5bis. Consiglio di Presidenza

[abrogato]

6. Anno sportivo

6.1. L'anno sportivo ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

6.2. L'attivita' agonistica e' annualmente sospesa durante il periodo stabilito negli accordi collettivi di lavoro, salva l'attivita' delle squadre nazionali.

7. Tornei e manifestazioni organizzate dalla Lega

7.1. La Lega organizza il campionato professionistico di serie A e la Coppa Italia, con tutte le competenze e funzioni attribuite dalla FIP.

7.2. La Lega puo' organizzare ulteriori tornei o manifestazioni, previa consultazione con il Presidente federale e nel rispetto delle specifiche norme dettate in materia dalla FIBA e dalla FIP.

8. Formula del campionato e della Coppa Italia

8.1. Per formula del campionato o della Coppa Italia si intende la metodologia di svolgimento della competizione fra le squadre.

8.2. L'Assemblea determina la formula in armonia con i principi generali eventualmente stabiliti dalla FIP.

8.3. La formula della Coppa Italia e delle eventuali ulteriori manifestazioni organizzate dalla Lega puo' essere stabilita o modificata con il solo limite del rispetto di un ragionevole preavviso.

9. Calendari

9.1. Il Presidente, sentito il Direttore Generale, se nominato, determina annualmente il piano generale delle date per gli incontri del campionato, della Coppa Italia e delle eventuali altre manifestazioni organizzate dalla Lega, nel rispetto dei limiti derivanti dalla programmazione concordata con la FIP e tenendo presente la prioritarieta' degli impegni relativi alla partecipazione alle Olimpiadi ed ai Campionati europei e Mondiali.

9.2. Il Presidente, sentito il Direttore Generale, stabilisce annualmente il calendario degli incontri, redatto sulla base dei criteri generali di compilazione precedentemente stabiliti e comunicati alle societa'.

9.3. La pubblicazione dei calendari avviene mediante rimessa della sua stesura definitiva alla FIP e comunicazione alle societa' associate.

9.4. La Lega comunica inoltre alle societa' date, orari e campi in cui saranno disputati i singoli incontri.

10. Anticipi e posticipi

10.1. Il Presidente o il Direttore Generale, se nominato, possono disporre, sempre che cio' non comporti ragionevolmente, tenendo conto della giornata o fase del campionato, una notevole alterazione della regolarita' della competizione:

- anticipi e posticipi, per esigenze connesse alla programmazione delle riprese televisive;
- anticipi fino alle ore 12 del giorno precedente e posticipi fino alle ore 20.30 del giorno successivo a quello fissato per la disputa, per esigenze obiettive comprovate e tempestivamente segnalate.

10.2. Nei casi suddetti il Presidente o il Direttore Generale, se nominato, sentita la societa' ospitante, possono disporre che l'incontro sia disputato in campo diverso da quello stabilito, purché omologato.

10.3. In ogni caso gli incontri delle ultime due giornate della stagione regolare devono disputarsi in contemporanea su tutti i campi, fatto salvo l'anticipo televisivo da programmare fra gli incontri il cui esito non determini o non condizioni il piazzamento per i play off e/o per la retrocessione.

10.4. Rispetto al calendario ufficiale non possono essere disposti anticipi di Campionato di una formazione, che abbia precedentemente sostenuto un incontro nell'ambito di una competizione ufficiale internazionale, quando tra questa gara e quella successiva di campionato non sussista un lasso temporale di almeno 48 ore.

La disposizione e' derogabile per effetto del mutuo consenso delle societa' coinvolte.

11. Campi neutri

11.1. La scelta del campo neutro spetta insindacabilmente al Presidente o Direttore Generale, se nominato, nel rispetto dei seguenti criteri:

- il campo, anche se non utilizzato nel corso dell'anno sportivo, deve essere omologato per la serie A;

- assenza di precedenti disciplinari specifici particolarmente significativi, con riferimento sia al campo, sia ad entrambe le squadre in gara;

- ubicazione in provincia diversa da quella delle due societa' in gara e comunque a distanza non inferiore a 100 chilometri, in base alle tabelle pubblicate dal Touring Club Italiano, dalle sedi di gioco delle due societa'.

11.2. L'orario dell'incontro e' di norma quello delle altre partite di quel turno di campionato.

In caso di particolare disagio per la societa' ospitante, la Lega puo' disporre l'anticipo dell'incontro, tenendo comunque conto della prioritaria esigenza di contemporaneita' nelle ultime giornate del campionato e della Coppa Italia.

11.3. Se l'incontro si deve disputare il giorno precedente a quello in cui nello stesso campo e' fissato altro incontro di serie A, vi deve acconsentire la societa' ospitante di tale incontro.

11.4 La Lega si avvale della collaborazione della societa' che utilizza il campo neutro prescelto, la quale e' tenuta a prestare la propria assistenza anche alle societa' in gara, fermi restando responsabilita' ed oneri organizzativi a carico della societa' il cui campo e' stato squalificato.

12. Ripetizione delle gare

12.1. L'organizzazione della ripetizione di una gara annullata spetta alla societa' ospitante.

12.2. La data e l'orario dell'incontro sono stabiliti dal Presidente o dal Direttore Generale della Lega, sentita la societa' ospitante.

13. Classifiche

13.1. La Lega redige le classifiche delle varie fasi dei campionati ai fini dell'organizzazione delle fasi successive nonche' la classifica finale, che rimette al Consiglio federale per la proclamazione della societa' Campione d'Italia.

13.2. In ogni caso, per la determinazione del piazzamento in classifica in caso di parita' nelle varie fasi del campionato non si da' luogo a spareggio, ma si applicano i criteri stabiliti dalla FIP per i campionati professionistici (attuale art. 113 del Regolamento esecutivo federale).

13.3. I criteri per determinazione delle societa' ammesse a partecipare alle competizioni internazionali per squadre di club sono stabiliti dall'Assemblea, tenendo conto sia delle richieste formulate dalla FIP e dai competenti organismi internazionali, sia del piazzamento in classifica ottenuto nel campionato dell'anno precedente.

14. Ritiro dal campionato e rinuncia a gare

14.1. La societa' che si ritiri dal campionato meno di trenta giorni prima del suo inizio e' tenuta ad indennizzare la Lega e le altre societa' per il pregiudizio subito in relazione ai maggiori oneri facenti carico a ciascuna societa' per il funzionamento della Lega, ai minori incassi di ciascuna societa' e ad

ogni altro maggior onere o minore incasso della Lega o delle altre società direttamente o indirettamente dipendente dal fatto.

14.2. La società ospite che rinunci o non si presenti per la disputa dell'incontro e' in ogni caso tenuta a versare alla società ospitante un indennizzo pari alla media degli incassi del campionato su base annuale e con riferimento alla specifica fase del torneo.

14.3. La società ospitante che non si presenti per la disputa dell'incontro e' in ogni caso tenuta a rimborsare alla squadra ospite le spese sostenute per la trasferta (viaggio, vitto e alloggio) per un numero comunque non superiore a venti unità.

14.4. Qualora non sia riconosciuta la causa di forza maggiore, a norma del Regolamento esecutivo federale, la società rinunziante e' inoltre tenuta al risarcimento dell'eventuale maggior danno, da accertarsi dal collegio arbitrale previsto dallo Statuto della Lega.

14.5. Sono fatte salve la eventuale rilevanza disciplinare e le eventuali conseguenze sportive a carico della società rinunziante.

15. Pallone e divisa di gioco

15.1. Nelle manifestazioni e tornei organizzati dalla Lega e' prescritta l'adozione da parte di tutte le squadre del pallone unico di gioco, di cui la Lega stabilisce marca e tipo.

15.2. Almeno un'ora prima dell'inizio dell'incontro, la squadra ospitante deve mettere a disposizione della squadra ospite un numero di palloni non inferiore a sei, tutti in buone condizioni, dello stesso tipo e marca di quelli utilizzati per la disputa della partita.

15.3. All'inizio del campionato, ciascuna società sceglie la propria divisa principale, che ha sempre diritto di utilizzare nelle partite disputate in casa, e la o le divise di riserva. Qualora la divisa principale della squadra ospitante e della squadra ospite siano entrambe di colore chiaro, la seconda e' tenuta ad utilizzare una divisa di riserva di colore scuro; nel caso inverso, la squadra ospite e' tenuta ad utilizzare una divisa di riserva di colore chiaro. Sono salvi diversi accordi tra le due società.

15.4. Le divise da gioco devono essere munite del logo ufficiale della Lega, da questa fornito, che deve essere apposto nella posizione stabilita dalla Lega stessa e comunicata annualmente alla società. Le fotografie ufficiali della squadra e dei singoli giocatori, destinate a comparire su poster, pubblicazioni, figurine, e simili, devono essere effettuate in modo tale da mostrare in modo chiaro tale logo della Lega.

16. L'omologazione degli impianti

16.1. L'omologazione consiste nell'accertamento, da parte della Lega, della rispondenza degli impianti e delle relative attrezzature e dotazioni alle prescrizioni stabilite dalla Lega.

16.2. L'omologazione e' efficace per la durata di un quadriennio olimpico, qualora l'impianto e le relative attrezzature e dotazioni non abbiano nel frattempo subito modificazioni rilevanti rispetto alla situazione verificata dalla Lega al momento dell'omologazione stessa, ed a condizione che la società certifichi annualmente, con apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e depositata in Lega prima dell'inizio del primo incontro ufficiale della stagione, l'assenza di tali modificazioni rilevanti.

16.3. La domanda di omologazione e' presentata mediante l'apposito modulo predisposto dalla Lega, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della società richiedente. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata dal Sindaco o dall'ufficio comunale competente, attestante la capienza e l'agibilità dell'impianto di gioco in conformita' alle vigenti norme di legge.

16.4. Viene disposta l'omologazione quando, all'esito dei controlli esperiti anche mediante sopralluogo, la Lega accerta la totale rispondenza ai requisiti prescritti. In tale ipotesi, la Lega restituisce alla società due copie del modulo di richiesta, opportunamente vistate, una delle quali deve essere tenuta a disposizione per l'esibizione agli arbitri designati per gli incontri di campionato.

16.5. Viene disposta l'omologazione con riserva quando la Lega accerta difformita' lievi rispetto ai requisiti prescritti. In tale ipotesi, la Lega segnala alla societa' le difformita' riscontrate, stabilendo il termine entro cui la societa' stessa deve provvedere all'adeguamento. Il mancato adeguamento nel termine fissato comporta la revoca dell'omologazione.

16.6. Viene negata l'omologazione quando la Lega accerta difformita' gravi e ripetute rispetto ai requisiti prescritti e, comunque, in caso di mancanza dei requisiti minimi per garantire il regolare svolgimento delle gare ovvero di capienza inferiore a quella minima prescritta.

16.7. In caso di infrazioni disciplinari accertate dalla FIP tali da comportare la squalifica del campo per mancanza od insufficienza delle dotazioni e degli altri requisiti dell'impianto, ovvero in caso di irregolarita' accertate a seguito di ispezioni, la Lega segnala alla societa' le irregolarita' riscontrate, diffidandola a provvedere alla loro eliminazione entro un termine a tal fine fissato. La mancata rimozione di tali irregolarita' nel termine stabilito comporta la revoca dell'omologazione.

16.8. La mancata omologazione o la sua revoca comportano l'impossibilita' di utilizzare l'impianto per incontri di serie A.

16.9. La Lega comunica alla Segreteria generale della FIP l'adozione di tutti i provvedimenti relativi alla omologazione dei campi.

17. Ispezioni

17.1. La Lega puo' effettuare, tramite ispettori all'uopo designati (almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni stagione sportiva), controlli in occasione di gare anche amichevoli disputate sui campi omologati.

17.2. Gli ispettori segnalano alla societa' ospitante le eventuali irregolarita' riscontrate e possono richiederne la immediata rimozione per consentire il regolare svolgimento degli eventi di Lega.

17.3. Delle ispezioni viene redatto apposito verbale inviato al Direttore Generale.

18. Caratteristiche degli impianti

18.1. Gli impianti devono avere i seguenti requisiti:

- completa copertura;
- conformita' alle vigenti prescrizioni in materia di pubblici spettacoli sportivi al coperto;
- autorizzazione da parte delle competenti autorita' allo svolgimento di incontri di pallacanestro;
- capienza, attestata da apposita dichiarazione della Commissione di vigilanza, od organo pubblico competente, non inferiore a quella prescritta;
- impianto di riscaldamento e di condizionamento o ventilazione idonei allo scopo e comunque conformi alle norme vigenti;
- impianto di illuminazione in grado di consentire riprese televisive a colori secondo adeguati standard tecnici.

18.2. Gli impianti devono inoltre essere dotati:

- di due spogliatoi separati destinati alle squadre in gara secondo il seguente standard: 5 docce, 3 servizi igienici, 3 lavandini, 1 macchina del ghiaccio, 1 lettino, 1 lavagna, 4 confezioni da 6 bottiglie (1.5lt) di acqua minerale naturale.
- di spogliatoi muniti di tutti i servizi igienici, destinati agli arbitri ed agli ufficiali di campo, separati da quelli per le squadre;
- di una saletta per i controlli antidoping
- di un locale appositamente destinato al primo soccorso di persone iscritte a referto o del pubblico.

19. Caratteristiche del campo, delle attrezzature e delle dotazioni

19.1. Il campo di gioco deve avere le seguenti caratteristiche:

- area (rettangolo) di giuoco di metri 28x15, delimitato da linee di colore bianco della larghezza di centimetri 5. Nell'ambito del rettangolo di giuoco non possono esistere linee di colore bianco al di fuori di quelle di delimitazione delle zone del campo di pallacanestro.

L'area dei 3 secondi deve essere colorata, all'interno delle linee di delimitazione, in contrasto con il colore del resto del pavimento di giuoco.

- area destinata ai sostegni dei canestri, che devono essere collocati a distanza non inferiore a metri 1 dal rettangolo di giuoco;

- area libera sita tutta intorno alle aree sopraddette, per una ulteriore larghezza di almeno metri 2;

- area destinata alle panchine delle squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, che devono essere collocati al di la' della predetta area libera.

19.2. Il pavimento di giuoco deve essere realizzato in legno trattato con opportune sostanze antiscivolo.

19.3 Deve essere garantita la costante presenza di almeno due addetti alla manovra degli spazzoloni per l'asciugatura del terreno di giuoco. Del loro comportamento risponde il dirigente della squadra ospitante addetto agli arbitri.

19.4. I tralicci dei canestri devono avere le seguenti caratteristiche:

- collocazione al di fuori del rettangolo di giuoco, a distanza non inferiore a metri 2 dal bordo esterno delle linee di fondo campo. Tale distanza deve essere rispettata su tutto il perimetro del traliccio stesso;

- colore vivace e chiaramente visibile dai giocatori;

- adeguata imbottitura per prevenire eventuali infortuni;

- adeguato ancoraggio per ridurre al minimo le oscillazioni.

19.5. Gli specchi dei canestri devono avere le seguenti caratteristiche:

- realizzazione in cristallo "SECURIT" o equivalente, di rigidita' non inferiore ad uno specchio in legno di spessore di centimetri 3;

- i bordi e gli angoli inferiori devono essere adeguatamente ricoperti da materiale di protezione per prevenire eventuali infortuni. Lo spessore di tale materiale non rientra nel calcolo della distanza da terra dello specchio stabilita dal Regolamento tecnico federale;

- apparecchiatura luminosa denominata "contorno luminoso di stop" da fissarsi nella parte retrostante del cristallo oltre alla luce denominata "stop lamp" che dovra' essere presente negli apparecchi dei "24";

- superficie rivolta verso il campo levigata, con le linee previste dall'articolo 8 del Regolamento tecnico marcate in colore bianco;

- dimensioni e distanza dal campo previste dal Regolamento tecnico.

19.6. Gli anelli dei canestri devono avere le seguenti caratteristiche:

- colore rosso - arancio;

- sistema di snodo che consenta un'inclinazione rispetto al terreno tale da ammortizzare adeguatamente gli effetti degli urti durante le azioni di giuoco;

- sistema di snodo inaccessibile dall'esterno.

19.7. Specchi ed anelli devono essere conformi al modello approvato dalla Lega. Sugli specchi deve essere applicato l'adesivo fornito dalla Lega.

19.8. Il tavolo degli ufficiali di campo deve avere le seguenti caratteristiche:

- collocazione in corrispondenza della linea centrale del campo;

- dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di almeno sei persone;

- dotazione di un microfono per comunicazioni dirette al pubblico;

- dotazione dei comandi di controllo delle attrezzature elettroniche;

- dotazione dell'apparecchiatura denominata "Precision Time".

19.9. I due tabelloni luminosi, collocati in posizioni opposte tra loro in modo da consentirne la migliore visibilita' da parte del pubblico, devono contenere:

- cronometro luminoso digitale a numeri decrescenti;
- segnale acustico automatico di forte intensita' per l'indicazione della fine di ciascun tempo;
- segnale luminoso di arresto del cronometro;
- indicazione dei numeri dei giocatori delle due squadre e dei relativi falli personali commessi;
- indicazione dei falli di squadra;
- indicazione del nome delle due squadre.

19.10. I due tabelloni possono essere sostituiti da un blocco quadrangolare di segnalazione posto al di sopra del cerchio di centro campo, recante sui quattro lati le indicazioni di cui al precedente comma. In questo caso sono obbligatori i ripetitori da collocare a due angoli contrapposti del terreno di gioco, con la indicazione del punteggio e del tempo generale.

19.11. Gli apparecchi luminosi per la segnalazione dei "24 secondi", collocati sopra i tralicci dei canestri, devono essere conformi al modello approvato dalla Lega.

19.12. Le attrezzature e le dotazioni di cui e' prescritta la conformita' a tipi approvati dalla Lega sono omologate previo opportuno accertamento delle loro caratteristiche.

19.13. In ogni impianto devono essere inoltre disponibili le seguenti dotazioni ed attrezzature di riserva:

- due specchi;
- due anelli;
- due apparecchi per i "24 secondi";
- un tabellone manuale segnapunti.

19.14 In ogni impianto dovra' essere situato a bordo campo un tavolo per i rilevatori statistici di dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di quattro persone; una linea telefonica normale e un allaccio di corrente. I rilevatori dovranno avere inoltre una linea ADSL attiva in modo permanente durante la gara, per trasmettere le statistiche in tempo reale sul sito Internet della Lega. I rilevatori dovranno utilizzare il programma di rilevazione ufficiale fornito e omologato dalla Lega. Al termine di ogni quarto la squadra ospitata dovra' ricevere almeno 5 copie dello scout. Le statistiche finali e copia finale del referto ufficiale dovranno essere inviate alla Lega entro e non oltre 1 ora dalla fine dell'incontro. I rilevatori dovranno trovarsi sul campo presso la loro postazione almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'incontro ed almeno 120 minuti prima dell'inizio dell'incontro se lo stesso viene trasmesso in diretta televisiva sul network nazionale al quale la Lega ha ceduti i diritti. In caso di servizio reputato insufficiente, la Lega potra' agire perche' vengano adottate nei confronti della societa' le opportune sanzioni anche di natura pecuniaria, nell'ipotesi di precedente disatteso richiamo.

Persistendo l'inadeguatezza del servizio, la Lega potra' incaricare un esperto che provvedera' ad istruire lo staff dei rilevatori, onde consentire gli standard qualitativi richiesti, addebitando il relativo costo alla societa'. Vano ogni precedente intervento, la Lega si riserva la facolta' di sostituire i rilevatori messi a disposizione dalla societa' con altri di propria fiducia, con relativo onere economico a carico del club.

20. Recinzioni e protezioni

20.1. La Lega non impone ai club alcun obbligo per quanto riguarda la separazione tra il campo di gioco e l'area destinata al pubblico (eccetto le aree per cui si rende doverosa una forma di protezione quali l'area destinata al sostegno dei canestri e quella destinata alle panchine ed al tavolo degli ufficiali di campo) salvo disposizioni di norme vigenti in materia e imposizioni o richieste delle competenti autorita'.

20.2. L'ingresso al campo destinato alle squadre, agli arbitri ed agli ufficiali di campo deve essere completamente protetto contro l'eventuale lancio di oggetti da parte del pubblico.

20.3. Le panchine delle squadre, il tavolo degli ufficiali di campo e la zona riservata ai dirigenti accompagnatori devono essere protette contro l'eventuale lancio di oggetti da parte del pubblico da una parete di idonea robustezza realizzata in materiale trasparente. Dietro e lateralmente alle

protezioni di cui al comma precedente deve esistere una zona libera di opportuna larghezza, tale da impedire che il pubblico possa colpire direttamente le protezioni stesse.

20.4. Le piazzole per l'impianto delle telecamere devono parimenti essere opportunamente protette e devono essere individuate all'inizio della stagione sportiva in modo da non intralciare il personale di servizio e per non togliere la visuale al pubblico pagante.

21. Pronto soccorso

21.1. Fermo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblici spettacoli, durante la disputa degli incontri devono in ogni caso essere immediatamente disponibili sul posto:

- un automezzo attrezzato per il trasporto di persone infortunate, con relativo personale specializzato;
- personale medico e paramedico dotato di un defibrillatore e di mezzi atti alla eventuale rianimazione dei presenti nell'impianto;
- una barella posizionata nelle immediate adiacenze del rettangolo di gioco;
- una cassetta di medicazione provvista di tutto il necessario per gli interventi di pronto soccorso, posizionata nelle immediate adiacenze del rettangolo di gioco.

22. Ingresso agli impianti e al campo

22.1. Hanno diritto al libero ingresso agli incontri di campionato ed amichevoli a pagamento i dirigenti federali e della Lega, i giornalisti accreditati, gli arbitri, gli allenatori ed i giocatori nazionali muniti dell'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla FIP.

22.2. La società ospitante deve attribuire alla società ospite almeno 20 biglietti omaggio di parterre o dei migliori posti numerati e 2 pass auto.

22.3. La cessione di ulteriori biglietti omaggio e di biglietti a pagamento è regolata da eventuali accordi fra le due società interessate, nel rispetto del principio di reciprocità.

22.4. All'interno del campo di gioco possono accedere unicamente:

- gli arbitri e gli ufficiali di campo designati;
- lo speaker ufficiale della gara, che dovrà essere chiaramente individuato e registrato presso la Lega onde poter assumere provvedimenti disciplinari nei suoi confronti in caso di comportamento non consono;
- l'addetto al tabellone luminoso, se persona diversa dagli ufficiali di campo;
- il dirigente della squadra ospitante addetto agli arbitri, se iscritto a referto;
- l'allenatore, l'assistente allenatore, l'assistente alle statistiche, il medico, il massaggiatore, i giocatori ed il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, iscritti a referto.

22.5. Il dirigente addetto agli arbitri è tenuto ad informare il primo arbitro delle eventuali irregolarità riscontrate.

23. Allenamenti

23.1. La squadra ospitante dovrà garantire il giorno della partita alla squadra ospite la possibilità di svolgere un'ora di allenamento nell'impianto ove verrà disputata la gara in una fascia oraria compresa fra le ore 9.30 e le ore 13.00. L'orario sarà stabilito dalla squadra ospitante.

In caso di gara anticipata alle ore 12:00 o alle ore 14:00 della domenica, per esigenze televisive, la società ospitante dovrà inoltre garantire il giorno antecedente alla squadra ospite la possibilità di svolgere 1 ora di allenamento nel campo di gioco, nella fascia pomeridiana - serale, in orario da concordare.

24. Pubblicità

24.1. Le società si obbligano ad adottare il format dei campi approvato dall'Assemblea. Le società dovranno allestire i propri impianti di gioco in modo tale che le panchine delle squadre e il tavolo dei Giudici di gara siano posti in posizione frontale rispetto alle riprese televisive, come disposto

dal predetto format. Tale format prevede la messa a disposizione della Lega dei seguenti spazi pubblicitari:

- n. 2 adesivi all'interno del rettangolo di gioco riservati allo sponsor del campionato;
- n. 2 adesivi in situati a bordo campo su entrambi i lati corti televisivi riservati allo sponsor del campionato;
- n. 3 pagine pubblicitarie sul led luminoso posto davanti al tavolo degli ufficiali di campo (con una esposizione minima di 5 minuti di gara, escluso intervallo 2°-3° quarto, per ogni marchio).

Nel caso in cui il fronte televisivo del campo sia caratterizzato da un led centrale e led laterali facendo sì che gli sponsor di Lega appaiano su tutto il lato televisivo, i minutaggi saranno i seguenti:

- Sponsor del campionato: 5 minuti
- Secondo e terzo sponsor di Lega: 2,5 minuti ciascuno
- la superficie dei due "cubi" destinati alla seduta dei giocatori in procinto di entrare in campo per i cambi.

24.2. (Abrogato per incompatibilità con la disposizione precedente)

24.3. Fermi restando obblighi o divieti specifici derivanti dai contratti stipulati dalla Lega, durante gli incontri del campionato, della Coppa Italia e delle altre manifestazioni organizzate dalla Lega, lo spazio a disposizione delle società per qualsiasi scritta, dicitura, marchio o effigie, anche di natura non commerciale, deve essere individuato esclusivamente:

- nel cerchio di centro campo e nei cerchi nell'area di tiro libero;
- davanti al tavolo degli ufficiali di campo, purché di altezza non superiore al tavolo stesso;
- ai lati del tavolo degli ufficiali di campo, ad opportuna distanza dallo stesso;
- attorno al rettangolo di gioco, ad opportuna distanza dalle linee di delimitazione. La pubblicità orizzontale (adesivi) deve essere posta ad almeno 25 cm dalle linee dell'out che delimitano il rettangolo di gioco.

24.4. In ogni caso è vietata ogni forma di pubblicità sui tabelloni e sul terreno di gioco.

25. Ordine pubblico

25.1. Le società devono adottare ogni più idonea iniziativa per impedire che lo svolgimento dell'incontro sia disturbato.

25.2. La società ospitante è responsabile della sicurezza degli arbitri, degli ufficiali di campo, delle autorità federali e della squadra ospite, prima, durante e dopo l'incontro, nell'impianto di gioco e nelle immediate adiacenze di esso.

25.3. In particolare la società ospitante, dopo l'incontro, è responsabile dell'accompagnamento degli arbitri, degli ufficiali di campo e della squadra ospite, dei quali deve garantire con ogni mezzo la partenza in piena sicurezza e tranquillità dalla sede dell'incontro. Dell'osservanza di tale disposizione risponde la società a titolo di responsabilità oggettiva.

25.4. La società ospitante è inoltre responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva, dei danni arrecati a pullman e autovetture degli arbitri, degli ufficiali di campo e della squadra ospite, a condizione che il loro parcheggio sia stato convenuto almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'incontro con il dirigente della squadra ospitante addetto agli arbitri.

25.5. I sostenitori della squadra ospitata devono essere collocati in settori separati, possibilmente con accessi separati. Le modalità di trasferta dei sostenitori organizzati devono essere concordati con la società ospitante.

26. Strutture funzionali per i "media" accreditati

26.1. Le società sono tenute a predisporre, negli impianti di gioco, apposite strutture funzionali (parcheggi, tribuna stampa, sala stampa, sala interviste) destinate ai giornalisti accreditati.

26.2. Dette aree dovranno essere adeguatamente delimitate prima, durante e dopo l'incontro, ai fini della sicurezza di giornalisti, fotografi e tecnici radiotelevisivi che vi lavorano.

26.3. Le società riserveranno apposite aree individuando delle postazioni fisse per i pullman di regia all'esterno degli impianti di gioco in posizione tale da consentire il più agevole accesso al campo.

26 bis. Regolamento Media, Regolamento Radio Televisivo e Regolamento Costituzione del Pool Televisivo Lega Basket Serie A

26.1 bis Tutte le società hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni previste dal Regolamento Media (approvato dall'Assemblea in data 14.07.2005), dal Regolamento Radio Televisivo (approvato dall'Assemblea in data 25.10.2004) e dalle successive modificazioni.

L'eventuale inadempienza è sanzionabile ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Le prescrizioni contenute nel Regolamento di Costituzione del Pool Televisivo Lega Basket Serie A (approvato dall'Assemblea in data 14.07.2005) vincolano esclusivamente le società aderenti, le quali, per l'effetto, sono le sole passibili di sanzione in caso di inadempienza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Gli artt. 27 - 28 - 29 - 30 - 31 del presente Regolamento Esecutivo, pertanto, sono abrogati per effetto della sopravvenienza del combinato disposto dalle prescrizioni del Regolamento Media con quelle previste dal Regolamento Radio Televisivo e dal Regolamento di Costituzione del Pool Televisivo Lega Basket Serie A, che disciplinano più compiutamente l'intera materia.

27. Dirigente responsabile

[abrogato per effetto dell'art. 26bis]

28. Giornalisti e altri soggetti accreditati

[abrogato per effetto dell'art. 26bis]

29. Postazioni telecamere, cronisti e fotografi

[abrogato per effetto dell'art. 26bis]

30. Sala stampa, tribuna stampa e sala interviste

[abrogato per effetto dell'art. 26bis]

31. Cassette delle riprese televisive

[abrogato per effetto dell'art. 26bis]